

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2265 DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2016****recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2007/884/CE ⁽²⁾, il Regno Unito è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2010, a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di detrarre l'imposta sul valore aggiunto («IVA») gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l'autoveicolo non sia utilizzato interamente a fini professionali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing a fini professionali. Tali misure («misure di deroga») hanno eliminato l'obbligo per il soggetto che prende un autoveicolo a noleggio o in leasing di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da tali autoveicoli.
- (2) La decisione 2007/884/CE è stata successivamente modificata dalla decisione di esecuzione 2011/37/UE ⁽³⁾ e dalla decisione di esecuzione 2013/681/UE ⁽⁴⁾ che ha prorogato la data di cessazione degli effetti delle misure di deroga al 31 dicembre 2016.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 marzo 2016, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare le misure di deroga.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 28 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 28 giugno 2016 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.
- (5) A norma dell'articolo 3 della decisione 2007/884/CE, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione della stessa, comprendente una revisione della restrizione percentuale applicata. Le informazioni fornite dal Regno Unito indicano che la limitazione al 50 % del diritto a detrazione rispecchia ancora la situazione attuale per quanto riguarda il rapporto tra uso professionale e non professionale dei veicoli interessati.
- (6) Pertanto, è opportuno autorizzare il Regno Unito a continuare ad applicare le misure di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2019.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 346 del 29.12.2007, pag. 21).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2011/37/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 19 del 22.1.2011, pag. 11).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/681/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 316 del 27.11.2013, pag. 41).

